



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
4^ Seduta
Giovedì 23 dicembre 2021

Deliberazione n. 24 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 16, astenuti 8 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 24 del 23 dicembre 2021

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL LIVELLO DEI SERVIZI MINIMI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2021

Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, prevedono che la Regione debba definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali.

Conformemente all'iter previsto dalla citata norma regionale, è stato approvato il livello dei servizi minimi con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 24 settembre 2018 e deliberazione di Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018, integrata con successiva deliberazione del Consiglio n. 354 del 29 novembre 2018. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti (deliberazioni n.36/2020, n. 230/2020, n. 366/2020), ha esercitato la facoltà di proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi, posponendola fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo previsto dal documento approvato dal Consiglio regionale.

Ad oggi, anche per via dell'emergenza sanitaria e dei suoi impatti sui servizi e sulla programmazione degli stessi, non è prevedibile l'integrale entrata in vigore delle regole stabilite nel livello dei servizi minimi a decorrere dal 1 gennaio 2022. Si propone, pertanto, una proroga dell'entrata in vigore dello stesso, prevedendo la possibilità di una progressiva e graduale applicazione delle regole ivi previste.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che mirano a prorogare l'entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, prevedendo la possibilità di una progressiva e graduale applicazione delle regole ivi previste.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"



Consiglio regionale della Calabria

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta alcuna spesa per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge in considerazione della natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 35/2015)

1. All'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è aggiunto il seguente comma:

“10 bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.”.

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.